



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

COMUNICATO STAMPA

Esenzioni in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria Mantenimento validità attestazioni di esenzione rilasciata dall'ASL anno 2016

La Regione Piemonte – Direzione Sanità – ha confermato anche per il periodo dal **01/04/2016** al **31/03/2017** la validità delle attestazioni rilasciate sulla base delle autocertificazioni rese dai cittadini, con riguardo alle categorie di esenzione **E01** (*soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro*) – **E03** (*soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di assegno [ex pensione] sociale*) – **E04** (*soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,31 euro per ogni figlio a carico*) – **E05** (*esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età*).

La nota precisa che il reddito complessivo di riferimento del nucleo familiare è da intendersi quello calcolato ai fini fiscali, cioè basato sul criterio fiscale e non anagrafico.

Viene altresì precisato che, stante la variabilità della condizione, **NON E' PROROGATA** la validità degli attestati di esenzione **E02** (*soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico*), per cui i soggetti che si troveranno nella condizione di riferimento dovranno rivolgersi al proprio Distretto Sanitario per l'eventuale rinnovo del certificato.

Si sottolinea che il mantenimento della validità non riguarda le autocertificazioni per le quali, a seguito di verifica da parte dei soggetti accertatori, sono state riscontrate differenze tra quanto autodichiarato dal cittadino e quanto riscontrato in sede di controllo.

Si rammenta la responsabilità dell'assistito, anche a fini penali, per l'utilizzo dell'attestazione di esenzione in caso si siano modificate le sue condizioni di reddito o di stato civile tali da determinare la perdita del diritto.

Parimenti è responsabilità dell'assistito titolare dell'attestazione, comunicare sollecitamente all'ASL la perdita del diritto all'esenzione.

Si richiede cortese collaborazione affinché sia data la massima divulgazione a quanto sopra.

Omegna, 22 marzo 2016

Massimo Nobili
Ufficio Stampa ASL VCO